

LaScala

STUDIO LEGALE

*in association with
Field Fisher Waterhouse*

Focus on

IL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

DOPO IL 30 GIUGNO 2014

Luglio 2014

www.lascalaw.com

www.iusletter.com

Milano Roma Torino Bologna Firenze Ancona Vicenza Padova Verona
London Paris Hamburg Brussels Manchester Munich Dusseldorf

Il Processo Civile Telematico è il progetto del Ministero della Giustizia per la realizzazione di un sistema informatico civile che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra le parti, il giudice e la cancelleria. Il progetto nasce sulla base del D.P.R. 13-2-2001 n. 123 (Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della corte dei conti) e secondo le regole tecnico-operative stabilite per il funzionamento e la gestione del sistema informatico civile, nonché per l'accesso dei difensori delle parti e degli ufficiali giudiziari. Il cambiamento non riguarda, dunque, la disciplina delle fasi processuali quanto le modalità dello scambio di atti e comunicazioni tra gli avvocati e gli Uffici Giudiziari, e all'interno degli Uffici Giudiziari stessi, dando la possibilità di creare un sistema informatizzato dell'attività giudiziaria alternativo a quello cartaceo attualmente utilizzato. Infatti, il documento informatico sottoscritto con firma digitale ha acquisito ora efficacia probatoria e quindi la trasmissione con strumenti informatici può considerarsi valida ed efficace agli effetti di legge. Il progetto consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti. Presupposto per questo scambio di atti è che ogni soggetto coinvolto sia dotato e metta a disposizione il proprio indirizzo di posta elettronica. Le novità del Processo Telematico non si limitano però unicamente alla trasmissione, comunicazione e notificazione degli atti, ma si spingono oltre dando vita al "fascicolo informatico", che può considerarsi il prodotto dell'informatizzazione delle attività strumentali del processo civile. La cancelleria provvederà infatti a formare il fascicolo informatico inserendo nello stesso gli atti e i documenti probatori inviati per via telematica dal difensore. Uno degli obiettivi del Processo Telematico è la trasmissione degli atti giuridici tramite le moderne tecnologie, garantendo un elevato livello di sicurezza nella riservatezza e autenticità dei documenti.

Il quadro normativo sviluppatosi a partire dal 2001 è stato complessivamente rivisto dal decreto-legge n. 193/2009. In particolare, tra gli interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, sono state previste anche misure per la digitalizzazione della giustizia (art. 4); la novità di tali misure consiste, in sostanza, nell'adozione della posta elettronica certificata quale strumento per comunicazioni e notificazioni nei processi civili e penali. Infatti, il comma 2 dell'art. 4 stabilisce che "nel

processo civile e nel processo penale tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica si effettuano, nei casi consentiti, mediante posta elettronica certificata". Sulla digitalizzazione del processo è intervenuta anche la legge n. 69/2009 che ha richiesto la trasmissione della procura alle liti per via informatica e con sottoscrizione digitale (art. 83, terzo comma, c.p.c.). Il comma 3 dell'art. 4 del **D.L. 193/2009** introduce come novità la tenuta informatica dell'albo degli avvocati, l'indirizzo PEC comunicato ai sensi dell'art. 16 del **D.L. 185/2008**. Detta disposizione prevede anche che i suddetti indirizzi PEC (oltre ai codici fiscali) siano aggiornati con cadenza giornaliera e resi disponibili per via telematica al CNF ed al Ministero della giustizia, nelle forme previste dalle regole tecniche. Altra importante novità portata dal D.L. 193/2009 è il nuovo art. 149 bis c.p.c. che prevede che la notificazione potrà eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Con regolamento adottato con DM 21 febbraio 2011 n. 44, sono state stabilite le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il D.L. 138 del 2011 ha previsto poi che, nel processo civile, in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto, il difensore debba indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax e che con le indicate modalità debbono essere effettuate tutte le comunicazioni alle parti.

La legge di stabilità 2012 (**legge 183/2011**) è tornata a novellare numerose disposizioni del codice di procedura civile e delle disposizioni di attuazione, per dare piena operatività all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, articolo 25 della legge, entrato in vigore lo scorso 31 gennaio 2012, ha previsto: che l'indirizzo PEC che il difensore deve indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto) deve essere quello comunicato al proprio ordine professionale (art. 125 c.p.c.); le comunicazioni di cancelleria si effettuano in via ordinaria tramite consegna al destinatario, che rilascia ricevuta, o tramite PEC, nel rispetto della normativa sui documenti informatici, anche regolamentare, vigente. Se non è possibile procedere con questi mezzi, la comunicazione avviene tramite telefax o tramite notifica dell'ufficiale giudiziario, salva diversa disposizione di legge (art. 136 c.p.c.); la soppressione delle disposizioni che prevedono la comunicazione alle parti da parte della cancelleria delle sentenze e delle ordinanze tramite telefax o posta elettronica. Le comunicazioni delle sentenze e delle ordinanze rientrano così nella nuova disciplina generale; con la medesima ratio, la soppressione della disposizione che consente al giudice di autorizzare, per singoli atti, che lo scambio o la comunicazione di comparse e memorie

avvenga tramite telefax o PEC (art. 170 c.p.c., modificato dalla lett. e)); con riferimento all'intimazione al testimone a comparire in udienza da parte del difensore mediante posta elettronica (che resta comunque alternativa alla raccomandata e al telefax), si precisa che deve trattarsi di posta elettronica 'certificata' e si sopprime il riferimento alla normativa vigente in materia di documenti informatici (art. 250 c.p.c.); con riferimento al ricorso per cassazione (art. 366, modificato dalla lett. i)): la possibilità per il ricorrente di indicare l'indirizzo PEC comunicato al proprio ordine, in alternativa all'elezione di domicilio a Roma, onde evitare che le notificazioni gli siano fatte presso la cancelleria della Cassazione; la modifica della disciplina delle comunicazioni di cancelleria e delle notificazioni tra i difensori ai sensi degli artt. 372 (produzione di altri documenti) e 390 (rinuncia al ricorso), richiamando l'applicabilità della disciplina generale delle comunicazioni di cancelleria di cui all'art. 136 c.p.c.; con riferimento al pignoramento, si prevede che la trasmissione del verbale da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al creditore avviene tramite PEC; solo quando ciò non è possibile, essa avviene tramite telefax o posta ordinaria (art. 518 c.p.c.).

Anche l'art. 16 del **decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179** contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notifiche telematiche: il comma 4 prevede che le cancellerie devono usare "esclusivamente" la PEC per comunicazioni e notifiche. Lo stesso articolo individua le PEC destinatarie delle comunicazioni telematiche non attraverso un riferimento specifico al registro generale degli indirizzi elettronici del processo telematico (c.d. REGINDE), ma mediante un riferimento più generico a "pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni", secondo la normativa generale sul documento informatico. Pertanto, in base a tale ultimo riferimento, sono già individuabili i seguenti pubblici elenchi: PEC iscritte nel registro delle imprese; PEC che i professionisti comunicano ai propri ordini; PEC di pubbliche amministrazioni iscritte nell'IPA; CEC-PAC di cittadini (occorre peraltro considerare anche le novità introdotte proprio dal decreto Crescita 2.0 e, in particolare, gli istituendo elenchi di cui agli articoli 4 e 5). Nonostante il REGINDE non sia espressamente citato, per i soggetti abilitati esterni del processo telematico (come gli avvocati) vi sarà comunque una coincidenza tra le PEC comunicate all'ordine e le PEC iscritte nel REGINDE. La norma si può riferire non solo agli avvocati, ma anche ai CTU che, essendo iscritti in albi, hanno l'obbligo di dotarsi di PEC e comunicarla al proprio ordine professionale (peraltro i CTU potrebbero anche iscriversi autonomamente al REGINDE, qualora il loro ordine non abbia trasmesso l'albo informatico). La norma, tuttavia, avrebbe dovuto sanzionare con il deposito in cancelleria i soggetti che non hanno istituito "e" comunicato la propria PEC,

non i soggetti che non hanno istituito o comunicato la PEC, perché è ovvio (ed è previsto dalla legge) che non è sufficiente "istituire" la PEC, ma bisogna anche comunicarla. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. Si tratta, quindi, di ipotesi in cui l'indirizzo PEC della parte, che sta in giudizio personalmente, non figura in un elenco pubblico: la norma non specifica, peraltro, con quali modalità la parte debba indicare il suo indirizzo PEC che, comunque, sarà utilizzabile solo ai fini di quel singolo procedimento.

Dal 30 giugno, quindi, stiamo assistendo alla progressiva smaterializzazione del fascicolo cartaceo. In realtà alcune settimane or sono nell'ambito del "Tavolo permanente per l'attuazione del Processo civile telematico", il legislatore è intervenuto con alcune misure volte ad agevolare l'entrata in vigore dell'obbligatorietà: è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014 n. 144 il d.l. n. 90/2014 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

Le nuove disposizioni modulano innanzitutto in termini di maggiore progressività il passaggio all'obbligo di deposito per via telematica degli atti processuali: ferma restando la regola sul procedimento monitorio, che è rimasta inalterata anche sotto il profilo dell'entrata in vigore, sicché dal 30 giugno u.s. tale procedura è divenuta completamente telematica, per quanto riguarda, invece, gli atti delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili di competenza del tribunale ordinario, quelli delle procedure esecutive successivi al pignoramento e gli atti del curatore e del commissario nelle procedure concorsuali, l'obbligo di utilizzo del canale telematico si applica alle sole cause iscritte a ruolo a partire dalla medesima data (e non a tutti i procedimenti indiscriminatamente, come originariamente stabilito). Per le procedure pendenti al 30 giugno l'entrata in vigore è stata posticipata al 31 dicembre 2014, ma il legislatore ha altresì previsto la possibilità per il difensore di procedere comunque al deposito per via telematica, senza la necessità del decreto dirigenziale di accertamento del funzionamento dei servizi telematici nel singolo ufficio giudiziario. È di tutta evidenza, infatti, che, se alcuni atti devono necessariamente essere depositati per via telematica, il canale di trasmissione è operativo e funzionante: pertanto può essere inviato qualsiasi atto, non solo quelli indicati dall'art. 16-*bis*, d.l. n. 179/2012. In tal modo si è voluto rendere più graduale il passaggio all'utilizzo delle nuove modalità di

deposito. Anche la norma che consentiva in singoli uffici giudiziari e per specifiche categorie di procedimenti (art. 16-*bis*, comma 5, d.l. n. 179/2012) di anticipare il termine del 30 giugno 2014 è stata rivisitata e consente ora – sempre in singoli tribunali e per specifiche categorie di procedimenti – di anticipare il nuovo termine del 31 dicembre 2014 previsto per i procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno.

Un'altra novità di assoluto rilievo consiste nell'esplicita individuazione di una data di entrata in vigore dell'obbligo di deposito telematico presso le Corti d'appello. Prima della presente modifica trovava applicazione il comma 6 dell'art. 16-*bis*, d.l. n. 179/2012, che subordina l'obbligatorietà ad appositi decreti ministeriali, con i quali viene accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione nel singolo ufficio: tale disposizione rimane ora applicabile agli uffici del giudice di pace. Il d.l. n. 90/2014 aggiunge all'art. 16-*bis*, d.l. n. 179/2012 un comma completamente nuovo – il 9-*ter* – che, in relazione ai procedimenti civili innanzi alla Corte d'appello, prevede l'obbligo di deposito telematico degli atti dei difensori delle parti precedentemente costituite e dei consulenti tecnici a partire dal 30 giugno 2015. Anche tale termine può essere anticipato in singole Corti d'appello e per specifiche categorie di procedimenti.

Il decreto legge non si limita a rimodulare l'entrata in vigore dell'obbligatorietà, ma interviene altresì su due questioni fondamentali del processo telematico. Ci si riferisce innanzi tutto al momento del deposito dell'atto telematico, perché viene finalmente superata direttamente a livello legislativo la limitazione delle ore 14 ai fini della tempestività del deposito dell'atto. Questo potrà pertanto essere depositato fino allo spirare del giorno della scadenza, fermo restando che a tal fine si continuerà a fare riferimento al momento in cui viene rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna, che deve essere, quindi, generata «entro la fine del giorno di scadenza». In secondo luogo il legislatore ha introdotto una disposizione specifica per le ipotesi di depositi con documentazione allegata particolarmente ponderosa, tale da non consentire il rispetto della dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche: in questi casi è possibile effettuare più invii, avendo comunque cura di trasmettere tutta la documentazione nel rispetto dei termini eventualmente previsti, ma sempre «entro la fine del giorno di scadenza» e non entro le ore 14.

Un'altra novità estremamente rilevante consiste nel potere attribuito ai difensori, ai consulenti tecnici, ai professionisti delegati, ai curatori e ai commissari di estrarre copia di atti e provvedimenti contenuti nel fascicolo informatico e di attestarne la conformità ai corrispondenti documenti ivi memorizzati: tali copie, munite dell'attestazione di

conformità, equivalgono all'originale. A tale opportuna previsione si accompagna l'altrettanto condivisibile eliminazione del diritto di copia autentica. Va tuttavia sottolineato che tale potere del difensore non è riconosciuto in via generalizzata ma sussiste solo per gli atti e i provvedimenti presenti nei fascicoli informatici «indicati nel presente articolo», vale a dire quei fascicoli per cui è previsto l'obbligo di deposito telematico. Peraltro, tale esenzione dal diritto di copia viene riconosciuta a fronte di un nuovo aumento del contributo unificato e va quindi valutata in un'ottica di semplificazione, piuttosto che di riduzione dei costi di accesso alla giustizia.

Il legislatore ha poi inteso dare un forte impulso alle notifiche via posta elettronica certificata, eliminando la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine qualora l'avvocato utilizzi tale modalità. Sono stati introdotti anche incentivi di tipo fiscale, dal momento che nel caso di notifica via PEC non è più previsto il pagamento della marca da bollo al momento dell'esibizione o del deposito dell'atto notificato nella relativa procedura. L'utilizzo del sistema telematico per la redazione dei verbali è stato incentivato eliminando l'obbligo di sottoscrizione da parte di soggetti intervenuti in udienza (testimoni, consulenti tecnici) previsto dall'art. 126 c.p.c., che ora ne impone semplicemente la lettura. In ottica di maggior coerenza del tessuto normativo è stato adeguato l'art 133 c.p.c. che ora, analogamente all'art. 45 disp. att. c.p.c., oggetto di un precedente intervento, prevede la comunicazione del testo integrale della sentenza. In tema di comunicazioni e notifiche telematiche, il legislatore riprende con l'art. 16-*sexies*, d.l. n. 179/2012 il principio di diritto affermato dalla nota sentenza **Cass. SS.UU. n. 10143/2012** sul cd. «domicilio virtuale»: ferme restando le disposizioni previste dall'art. 366 c.p.c. per il giudizio presso la Corte di Cassazione, la notifica presso la cancelleria diventa residuale e potrà d'ora in avanti essere eseguita solo se la notificazione, effettuata via PEC all'indirizzo estratto dall'INI-PEC o dal Registro generale degli indirizzi elettronici, non è possibile per una «causa imputabile al destinatario». Viene, infine, assegnato un nuovo termine alle pubbliche amministrazioni per comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia: in coerenza con quanto stabilito dalle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, che disciplinano le modalità operative di trasmissione, la nuova scadenza è stata fissata al 30 novembre 2014.

Da ultimo appare importante evidenziare la **circolare del 27/06/2014** emanata dal Ministero della Giustizia volta a fornire i primi chiarimenti e le prime raccomandazioni sul processo telematico: la modalità di deposito telematico divenuta obbligatoria dal 30 giugno 2014 «costituisce tappa fondamentale verso un processo civile integralmente

telematico ma non costituisce, di per sé, entrata in vigore del c.d. Processo Civile Telematico (PCT) e non ne completa il percorso». Il Ministero chiarisce, inoltre, che le recenti modifiche introdotte dal [DL 90/2014](#) non hanno eliminato la necessità di un provvedimento ministeriale per l'abilitazione alla ricezione degli atti introduttivi e di costituzione in giudizio. Ne consegue che gli avvocati avranno facoltà e non già obbligo di depositare in via telematica (con valore legale) gli atti introduttivi del giudizio presso i Tribunali già abilitati a ricevere telematicamente tali atti. Viceversa, laddove invece si proceda ad un deposito telematico di un atto introduttivo presso un Tribunale sprovvisto della relativa abilitazione, il Ministero afferma che «la valutazione circa la legittimità di tali depositi, involgendo profili prettamente processuali, sarà di esclusiva competenza del giudice», con la conseguenza che «non spetta al cancelliere la possibilità di rifiutare il deposito degli atti introduttivi».

Simone Corradin – s.corradin@lascalaw.com